

Civile Ord. Sez. 6 Num. 14573 Anno 2019

Presidente: FRASCA RAFFAELE

Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

Data pubblicazione: 28/05/2019

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 21519/2018 R.G., sollevato dal Tribunale di Firenze con ordinanza del 5/07/2018 nel procedimento vertente tra GATTO PASQUALE, da una parte, e MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, dall'altra, ed iscritto al n. 4678/2017 R.G. di quell'Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO, che chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, con le conseguenze di legge.

Considerato che:



il Tribunale civile di Firenze, con ordinanza emessa in data 2 luglio 2018, nella causa promossa ex art. 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 da Pasquale Gatto (detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo) nei confronti del Ministero della Giustizia per il riconoscimento del danno subito durante il periodo di detenzione espriato in condizioni non conformi ai criteri di cui all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ha sollevato conflitto negativo di competenza a seguito della dichiarazione di incompetenza pronunciata, con provvedimento in data 14 novembre 2017, dal Magistrato di sorveglianza di Firenze, originariamente adito;

secondo il Tribunale civile, la declinatoria di competenza del Magistrato di sorveglianza sarebbe erronea, tenuto conto di quanto affermato in materia con la sentenza n. 204 del 2016 dalla Corte costituzionale, secondo cui, sulla base di una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della norma impugnata in quella sede (art. 35-ter della legge 29 luglio 1975, n. 354), coincidente con gli esiti cui conduce l'interpretazione logico-sistematica, va riconosciuta la competenza del magistrato di sorveglianza ad adottare il provvedimento di ristoro economico nel caso di periodo di detenzione trascorso in condizioni disumane, anche in mancanza di qualsiasi collegamento con un'effettiva riduzione del periodo detentivo, come avviene nell'ipotesi di soggetto sottoposto a pena perpetua;

che non risultano pervenute memorie difensive;

rilevato che:

la norma dettata dall'art. 45 cod. proc. civ. è norma interna alla giurisdizione civile e, quindi, al processo civile, sicché il conflitto sollevato, contrariamente a quanto sostenuto dal P.G., è inammissibile;

si osserva, infatti, che la questione della ripartizione, nel plesso giurisdizionale ordinario, tra il giudice civile e il giudice penale non solo non è questione di giurisdizione (Cass., sez. un., ord., 29/07/2013, n. 18189; Cass., sez. un., 18/12/2006, n. 26949; Cass., sez. un., O.I., 13/07/2005, n. 14696; Cass., sez. un., O.I., 25/05/2005, n. 10959) ma neppure è questione di "competenza" secondo la nozione desumibile dal codice di procedura civile, configurabile esclusivamente in riferimento a contestazioni riguardanti l'individuazione del giudice al quale, tra i vari organi di giurisdizione in materia civile, è devoluta la cognizione di una determinata controversia (Cass. 24/05/1960, n. 1329; Cass. 6/02/1971, n. 316);

proprio sulla base di tali argomentazioni questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio secondo cui la violazione delle norme che disciplinano la ripartizione della *potestas iudicandi* tra i giudici civili e giudici penali non può costituire oggetto di un'istanza di regolamento di competenza, ai sensi dell'art. 42 e 43 cod. proc. civ., e tale principio trova applicazione non solo nell'ipotesi in cui l'incertezza nell'identificazione dell'organo investito del potere giurisdizionale si ponga tra giudici monocratici o collegi, civili o penali, appartenenti al medesimo ufficio giudiziario (trattandosi, in tal caso, di questione attinente alla ripartizione delle cause tra magistrati appartenenti allo stesso ufficio giudiziario, v. Cass., sez. un., ord., 31/10/2008, n. 26296), ma anche quando tale incertezza si ponga con riferimento a giudici, penali e civili, appartenenti ad uffici giudiziari diversi (Cass. 6/02/1971, n. 316; Cass., ord., 26/07/2012, n. 13329);

le medesime considerazioni portano ad escludere la configurabilità, nella specie, di un conflitto negativo di competenza come disciplinato dall'art. 45 cod. proc. civ.;



il Tribunale ha, quindi, nel caso all'esame, sollevato il conflitto di competenza in difetto dei suoi presupposti e, pertanto, il regolamento proposto è inammissibile;

non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza richiesto d'ufficio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione, in data 17 gennaio 2019.

Il Presidente

